



# TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

## Sezione Feriele

R.G. 7906/2020

Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati:

dott.ssa Tania Vettore	Presidente
dott. Gianluca Brol	Giudice relatore
dott. Matteo Del Vesco	Giudice

ha pronunciato il seguente

### **DECRETO**

nel procedimento ex artt. 35 e 35-bis D.Lgs. n. 25/2008 e 737 e ss. c.p.c. promosso

da

(C.F.	Cod. CUI	Vestanet
, n. in LIBERIA il	, con il patrocinio dell'Avv. VIGATO EVA	

**RICORRENTE**

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI PADOVA**, in persona del Ministro *pro tempore*

**RESISTENTE**

con l'intervento del **PUBBLICO MINISTERO**

OGGETTO: Impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008

### **FATTO E DIRITTO**

§1 Svolgimento del processo

Con ricorso dd. 28/10/2020 ha opposto il diniego di protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale, notificato il 28/09/2020. Il ricorso è tempestivo, in quanto depositato nel termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di diniego (cfr. art. 35-bis co. 2 del D.Lgs. n. 25/2008).

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio, tramite la Commissione Territoriale, chiedendo la conferma del provvedimento impugnato.



Il PM è intervenuto in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza dd. 20/04/2022 si è proceduto all'audizione della ricorrente.

Con decreto dd. 05/06/2024 il Giudice ha fissato udienza ex art. 127-ter c.p.c., assegnando termine per il deposito di note conclusionali. La difesa ha depositato note il 24/06/2024.

Il Collegio, ritenuto il procedimento sufficientemente istruito, ha discusso il ricorso alla camera di consiglio del 06/08/2024.

## §2 Fatti

La ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale tramite modello C3 in data 28/05/2019 presso la Questura di Padova.

Ha sostenuto due audizioni dinanzi alla Commissione Territoriale esprimendosi in lingua inglese, tramite l'assistenza di un interprete, dichiarando

- di essere nata in Monrovia, città capitale di Montserrado. (LIBERIA); di essere cittadina liberiana;
- di essere di etnia vai e di religione musulmana;
- che la sua famiglia è composta dalla madre, una sorella e due fratelli; di essere sposata; di tre avere figli;
- di aver frequentato la scuola fino alla scuola secondaria;

Quanto ai motivi che la hanno indotta ad espatriare ha affermato di aver perso il padre all'età di 11 anni. Si sposò qualche anno più tardi con un ragazzo, tal B K , dal quale ebbe tre figlie, l'ultima nata in Italia. I due ragazzi, invero, non vissero mai insieme in Liberia, ma ciascuno rimase nella propria casa natia, per motivi economici.

Nel 2014 il marito espatriò al fine di reperire occupazioni maggiormente remunerative. La madre, invece, si ammalò gravemente e fu costretta a chiudere l'attività di ristorazione gestita, cosicché venne a mancare la principale fonte di sostentamento familiare. La ricorrente, allora, si trasferì presso l'abitazione di un abbiente zio, anche al fine di riprendere gli studi precedentemente interrotti.

Lo zio obbligò la nipote a prostituirsi e la coinvolse nel traffico degli stupefacenti.

Dopo aver vissuto per un lungo lasso temporale in condizioni di schiavitù, un giorno la donna, approfittando di una propizia occasione, riuscì a fuggire appropriandosi di una somma di denaro dello zio, con la quale finanziò parte del viaggio migratorio. Raggiunse dapprima la Guinea, ove contattò la madre, la quale la ragguagliò sul fatto che lo zio l'aveva denunciata



alla Polizia per il furto di denaro. Decisa a non fare ritorno in Liberia, si unì ad un gruppo di liberiani, sino in Algeria, ove lavorò come domestica, e successivamente in Marocco, luogo da cui raggiunse la Spagna. Raggiunse, infine, il marito in Italia.

In caso di rimpatrio teme che lo zio, un uomo molto potente e in grado di corrompere i poliziotti, possa vendicarsi di lei per la sottrazione del denaro, e che lo stesso la costringa a prostituirsi nuovamente.

La Commissione Territoriale non ha riconosciuto alcuna forma di protezione.

All'udienza del 20/04/2022 la ricorrente, con l'assistenza di un interprete, ha dichiarato "Sono in contatto con mia madre, che vive a Grand Capu Country, dove si sono spostate nel 2021 perché mio zio la minacciava, insieme alle mie figlie e a mia sorella. Ho lasciato la Liberia nel 2017. Confermo i motivi per cui ho lasciato la Liberia: nel 2017 mio zio mi ha fatto andare a vivere con lui facendomi credere che avrei studiato. Invece voleva che io mi prostituissi. Mi ha forzato e costretto farlo. Mi ha anche fatto abortire. ADR.: una domenica un nigeriano che trafficava con mio zio ha portato dei soldi a casa e li ha lasciati a me, su indicazione di mio zio, che non era in casa. Uscendo non ha chiuso a chiave la porta di casa. Io ero sola a casa. Io pulivo anche la casa e cucinavo. Mio zio mi faceva prostituire in casa a differenza delle altre che andavano fuori casa. ADR: mia mamma non si era preoccupata inizialmente. Poi è andata a cercarmi a casa di mio zio ma mia zia le ha detto che non ero lì. I miei fratelli a volte sono andati a cercarmi di nuovo a casa di mio zio ma non mi hanno mai trovato. ADR: mi sono sposata quando avevo circa 14 anni, la prima figlia è nata nel 2005 e la seconda nel 2015. Mio marito non l'ho più visto dal 2014. L'ho ritrovato nel 2019. La figlia nata nel 2005 è figlia di mio marito ma non mia. Lei viveva con me dopo il matrimonio. Mio marito viveva in affitto da solo in una stanza. I suoi genitori abitavamo in Guinea. Noi abitavamo in città a Monteserrado ma non nella stessa abitazione perché io dovevo aiutare mia madre nel negozio e lui non era economicamente stabile. ADR. io e mio marito ci siamo conosciuti a scuola a 12 -13 anni. Quando ci siamo sposati avevo 14 -15 anni."

Quanto alla sua presenza in Italia ha riferito: "Attualmente vivo a Padova all'interno del centro di accoglienza. Mio marito adesso vive a Padova in una stanza in affitto perciò non possiamo vivere insieme anche se lui ha i documenti e lavora. Da quando sono in Italia ho frequentato un corso di italiano A2 con certificazione. Da mese di aprile lavoro in un hotel



come aiuto cameriera ai piani con contratto a termine fino a dicembre 2022. Una retribuzione lorda di € 18.728 annui”

§3 Motivi della decisione. Sullo *status* di rifugiato

Il giudizio avverso il diniego di protezione internazionale ha ad oggetto l'accertamento del diritto soggettivo al riconoscimento dello *status* di rifugiato, della protezione sussidiaria (artt. 7 e ss. D.Lgs. n. 251/2007) ovvero al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 19 T.U. Immigrazione). Pertanto, in questa sede non saranno esaminate le censure relative ai vizi procedimentali ovvero alla validità dell'atto amministrativo.

Lo *status* di rifugiato, la protezione sussidiaria ed il permesso per protezione speciale attuano, sul piano della legislazione ordinaria, la tutela sancita dall'art. 10 co. 3 Cost. La Cassazione, in proposito, ha precisato che non si ravvisa alcun margine di residuale e diretta applicazione della norma costituzionale (cfr. Cass. Civ. n. 19176/2020). Ogni relativa domanda, pertanto, deve ritenersi manifestamente infondata.

Lo *status* di rifugiato e la protezione sussidiaria costituiscono le forme di protezione internazionale disciplinate dal D.Lgs. n. 251/2007, emanato in attuazione della Direttiva n. 95/2011/UE (c.d. Direttiva Qualifiche). Il permesso di soggiorno per protezione speciale, invece, costituisce una forma di tutela complementare prevista dal nazionale, nello specifico dall'art. 19 T.U. Immigrazione.

Lo *status* di rifugiato viene riconosciuto ove sussista il fondato timore che, in caso di rimpatrio, il richiedente possa subire atti persecutori<sup>1</sup> da parte delle autorità dello Stato di origine ovvero di partiti ed organizzazioni che controllino il territorio di detto Stato. La protezione, inoltre, può riconoscersi a fronte di atti persecutori perpetrati da soggetti privati, purché in questo caso il richiedente non possa trovare tutela adeguata ed effettiva nello Stato di provenienza (art. 5 co. 2 D.Lgs. cit.).

---

<sup>1</sup> Gli atti persecutori sono definiti come le condotte sufficientemente gravi che: a) per natura o frequenza determinano una grave violazione dei diritti umani fondamentali ovvero b) che costituiscono “la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a)” (cfr. art. 7 D.Lgs. n. 251/2007).



Il pericolo di persecuzione rilevante deve essere correlato a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale, opinioni politiche (cfr. art. 8 co. 1). Ove gli atti persecutori siano motivati da ragioni di altra natura, non sussistono gli elementi costitutivi della fattispecie normativa.

Il pericolo, inoltre, deve riferirsi in via personale e diretta alla persona del richiedente. Infatti, la situazione sociopolitica o normativa dello Stato di provenienza costituisce un fattore di inclusione solo se correlata alla “*specificata posizione del richiedente*” (cfr. Cass. Civ. n. 30105/2018), mentre non determinano il riconoscimento della tutela i rischi cui è soggetta la popolazione in generale.

Nel caso di specie alla ricorrente va riconosciuto lo *status* di rifugiata, in quanto vittima di tratta di esseri umani in Liberia.

Si condividono i dubbi esposti dalla Commissione Territoriale in ordine a taluni profili di credibilità della vicenda narrata, nonché alle lacune e contraddizioni in cui è incorsa la richiedente, che – tuttavia – possono costituire un ulteriore indicatore della persecuzione subita, quale risultato del trauma e della sofferenza cui la richiedente ha affermato di essere stata sottoposta.

L’identificazione delle vittime di tratta avviene grazie all’emersione di elementi e circostanze – i c.d. indicatori di tratta – che sono enucleati dalle linee guida di settore e che appaiono sintomatici della condizione di sfruttamento<sup>2</sup>. Invero, in esito alla valutazione globale delle dichiarazioni rilasciate dalla richiedente, nel caso di specie si sono identificati i seguenti indici di tratta: condizioni economiche nel paese di origine fortemente disagiate e contesto familiare problematico e/o disagiato (cfr. pag. 4 del verbale di audizione “D: Mi parli della sua famiglia. i suoi genitori sono in vita? R: Mio padre è morto, mia madre è viva ma è malata.”); provenienza da Paesi particolarmente esposti al fenomeno della tratta (e in particolare da alcune aree del Paese) alla luce delle COI raccolte<sup>3</sup>; narrato contraddittorio a causa della paura/riluttanza a raccontare la storia personale; allegazione di circostanze che, seppur in modo frammentato, adombrano eventi di tratta degli esseri umani (in particolare: le modalità

---

<sup>2</sup>L’identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral <https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2021/01/Linee-Guida-per-le-Commissioni-Territoriali-identificazione-vittime-di-tratta.pdf>

<sup>3</sup> USDOS - US Department of State: 2024 Trafficking in Persons Report: Liberia, 24 June 2024 <https://www.ecoi.net/en/document/2111704.html>



del reclutamento, le violenze subite, la vendita); riferimento ad esperienze di sfruttamento (cfr. pag. 6 del verbale di audizione “R: Così venivano gli uomini dentro quella casa, e lui prendeva soldi da loro. Mi costringeva a prostituirmi con loro. A volte, in una settimana, due o tre volte.”); giovane età; genere femminile; mancanza di conoscenza effettiva della cifra dovuta ai vari attori coinvolti o degli interessi.

Seppure in via dubitativa, dunque, il racconto fornito dalla richiedente può ritenersi credibile, in quanto coerente con le COI consultate e con le indicazioni formulate dagli strumenti internazionali rispetto all’analisi dei *claim* analoghi alla presente fattispecie.

La ricorrente parrebbe essersi affrancata dalle prevaricazioni subite tramite un viaggio migratorio finanziato con un furto e proseguito grazie al provvidenziale aiuto di taluni connazionali incontrati casualmente. Premesso che le dichiarazioni inerenti alla rotta migratoria intrapresa, alle modalità del viaggio ed al ricongiungimento con il marito in Italia suscitano talune perplessità in punto di credibilità, emerge – ad ogni buon conto – un vissuto di sfruttamento e schiavitù sessuale, quantomeno in Liberia. Di conseguenza non può escludersi che la donna possa correre il medesimo rischio persecutorio in caso di rimpatrio. Come precisato, alla luce delle fonti consultate il narrato risulta congruente rispetto alle caratteristiche del fenomeno della tratta di esseri umani.

In particolare, si apprende che in Liberia il traffico a fini di sfruttamento sessuale all'interno del paese è più diffuso del traffico transnazionale, e che la maggior parte delle vittime sono bambini. I trafficanti reclutano e sfruttano la maggior parte delle vittime del traffico ai confini del paese a fini di servitù domestica, di accattonaggio forzato, di traffico sessuale o di lavoro forzato nei venditori ambulanti, nelle miniere d'oro e di diamanti alluvionali e nelle piantagioni di gomma su piccola scala. I trafficanti, di solito, operano in modo indipendente e sono comunemente membri della famiglia che promettono ai parenti poveri una vita migliore per i loro figli o promettono alle giovani donne una vita migliore. I trafficanti possono sfruttare sistemi di "affido" comuni in tutta l'Africa occidentale<sup>4</sup>.

Il narrato della ricorrente rispecchia tali circostanze, anche con riguardo alla figura dello zio, che la avrebbe reclutata all’interno della propria associazione per delinquere con proposte decettive.

---

<sup>4</sup> USDOS - Dipartimento di Stato degli Stati Uniti: Rapporto 2024 sulla tratta di esseri umani: Liberia, 24 giugno 2024  
<https://www.ecoi.net/en/document/2111704.html>



Sul fenomeno della tratta in Liberia e sulla violenza di genere si veda anche EUAA - European Union Agency for Asylum (formerly: European Asylum Support Office, EASO): Liberia; Gender-based violence, including domestic violence and rape; information on prevalence, legislation, societal attitudes, access to state protection, and availability of support services; information on access to employment, housing and public services for victims who are single women without support network [Q44-2024], 17 July 2024

[https://www.ecoi.net/en/file/local/2112550/2024\\_07\\_EUAA\\_COI\\_Query\\_Response\\_Q44\\_Liberia\\_GBV\\_including\\_domestic\\_violence\\_and\\_rape.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/2112550/2024_07_EUAA_COI_Query_Response_Q44_Liberia_GBV_including_domestic_violence_and_rape.pdf)

Emerge altresì, dalle fonti consultate, l'inefficacia dell'intervento statale nel prevenire il fenomeno e nel tutelare le vittime di tratta: il governo della Liberia non soddisfa pienamente gli *standard* minimi per la repressione del traffico, sebbene stia compiendo notevoli sforzi per riuscirci (tra cui: ristrutturazioni di rifugi per vittime e conduzione di campagne di sensibilizzazione).

Tuttavia, le forze dell'ordine non dispongono di risorse adeguate per indagare e perseguire efficacemente i reati di traffico. Infatti, il governo non ha stanziato finanziamenti adeguati, tanto che la Liberia è stata declassata alla Tier 2 Watch List.<sup>5</sup>

Nel caso di specie non può escludersi che la richiedente – in caso di rimpatrio in Liberia – subisca ulteriori atti persecutori, consistenti in sfruttamento sessuale e schiavitù, correlati ad uno dei motivi previsti dalla Convenzione di Ginevra (vittima di tratta inteso come gruppo sociale) perpetrati dai parenti ovvero da altri agenti persecutori che il Governo liberiano non riesce adeguatamente ad arginare.

Devono, inoltre, considerarsi i profili di vulnerabilità che interessano la richiedente: ella, infatti, è madre di tre figlie, delle quali l'ultima è una minore nata in Italia; inoltre, è affetta da epatite cronica HBV correlata (cfr. doc. 36 – certificato medico). Trattasi di elementi idonei ad incidere in maniera pregiudizievole sulle condizioni di vita della donna in caso di rimpatrio in Liberia, nonché ad accentuare le possibilità che la donna possa subire ulteriori persecuzioni. La richiedente ha dato prova di aver radicato sul territorio italiano la propria vita familiare (cfr. doc. 6 – permesso di soggiorno del marito - doc. 11 – estratto di nascita della figlia

---

<sup>5</sup> USDOS - Dipartimento di Stato degli Stati Uniti: Rapporto 2024 sulla tratta di esseri umani: Liberia, 24 giugno 2024  
<https://www.ecoi.net/en/document/2111704.html>



Aminata – doc. 35 bis – permesso di soggiorno della figlia minore (Aminata), tanto che un eventuale rimpatrio violerebbe altresì il diritto all'unità familiare tutelato dall'art. 8 CEDU. Alla luce di tutte le considerazioni suesposte la domanda tesa al riconoscimento della protezione internazionale va accolta.

#### §6 Spese di lite

Si compensano integralmente le spese di lite, tenuto conto della compiuta emersione delle circostanze rilevanti ai fini della pronuncia in epoca successiva alla decisione in fase amministrativa ed alla introduzione del ricorso.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:

- **RICONOSCE** a \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_ Cod. CUI \_\_\_\_\_  
Vestanet ) n. in LIBERIA il 12/05/1994, lo *status* di rifugiata
- **COMPENSA** integralmente le spese di lite

Si comunichi alle parti.

Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 06/08/2024

Il Giudice est.

*dr. Gianluca Brol*

Il Presidente

*dr.ssa Tania Vettore*

[Minuta del provvedimento redatta dalla Funzionaria UPP dott.ssa Chiara Bivi]